

■ Studi di Impresa

Studio n. 132-2009/I

Gruppi di società basati sull'attività di direzione e coordinamento e diritto di recesso nelle ipotesi di trasformazione con mutamento dello scopo sociale e di modifica dell'oggetto sociale della capogruppo (art. 2497-*quater*, primo co., lett. a) c.c.)

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 24 settembre 2009.

Sommario. 1. Premessa. L'articolo 2497 *quater* c.c., primo co., lett. a) c.c.). La *ratio* della norma alla luce della legge delega e della riforma del 2003, nel quadro della nuova concezione del recesso come rimedio a tutela del socio di minoranza; 2. La trasformazione della capogruppo con mutamento dello scopo sociale come causa di recesso "di diritto". Le trasformazioni eterogenee. Le delibere di mutamento dello scopo e non dell'organizzazione come causa di recesso (trasformazioni eterogenee di scopo); 3. Le modifiche dell'oggetto sociale della capogruppo. Diverso settore di attività o merceologico e altro. Alterazione attuale e potenziale. Le modalità dell'alterazione: significati delle locuzioni "sensibile e diretto". Le "condizioni economiche e patrimoniali" della società soggetta a direzione e coordinamento. La variabile dei vantaggi compensativi; 4. Questioni comuni alle due cause di recesso. Il presupposto dell'attività di direzione e coordinamento. L'assunzione delle delibere di trasformazione e di modifica dell'oggetto sociale dalla stessa capogruppo. Derogabilità della disciplina. Possibilità di previsione di ulteriori casi di recesso nello statuto della società diretta e coordinata. Termini e modalità di esercizio del recesso.

1. Premessa. L'articolo 2497 *quater* c.c., primo co., lett. a) c.c.). La *ratio* della norma alla luce della legge delega e della riforma del 2003, nel quadro della nuova concezione del recesso come rimedio a tutela del socio di minoranza.

L'articolo 2497 *quater* c.c. prevede che il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento possa recedere, tra le ipotesi più rilevanti per la professione notarile:

"a) quando la società o l'ente capogruppo ha deliberato una trasformazione che implica mutamento del suo scopo sociale, ovvero una modifica del proprio oggetto sociale consentendo

l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento".

La norma coglie l'esigenza, tracciata dal legislatore delegante, di "individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso ..." (legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 10, lett. d), attribuendo la facoltà del recesso persino ⁽¹⁾ al di là dei momenti di inizio e cessazione dello soggezione all'altrui direzione e coordinamento (ipotesi quest'ultima prevista dall'articolo 2497 *quater*, lett. c)) per comporre i vari interessi in gioco in alcuni importanti momenti decisionali della società capogruppo. Essa può così inquadrarsi nella disciplina dedicata dalla riforma del 2003 al recesso, che appare istituto nevralgico nell'equilibrio dei poteri, in quanto "estremo, ma efficace mezzo di tutela del socio avverso cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa" (Relazione, § 9): per aprire e comporre la dialettica tra minoranza, che intende far valere le proprie ragioni contro decisioni di sostanziale cambiamento dell'impresa e dei suoi profili di rischio oltre che dei suoi aspetti organizzativi, e la maggioranza, che nonostante il dissenso della minoranza intende ed ha le capacità finanziarie per liquidare, acquistare o far acquistare le azioni del socio dissenziente ⁽²⁾.

In tale prospettiva, e nella consapevolezza della "relatività" della portata del rimedio del recesso rispetto alla normativa specifica in cui di volta in volta si colloca, si può ritenere che il riformatore abbia riconosciuto ai soci della società sottoposta alla direzione e coordinamento tale diritto per tutelarsi di fronte a decisioni della capogruppo in grado di alterare, oltre un livello di normalità, le condizioni di rischio della partecipazione in società ⁽³⁾. Così del resto scrive la Relazione, § 13, secondo la quale " le due ipotesi discendono evidentemente dal riconoscimento che l'attività del controllante può, in sé legittimamente, esercitare il controllo in modo da alterare il profilo di rischio dell'investimento del socio, quale accettato entrando in società". Nel riconoscimento della libertà della capogruppo di assumere decisioni organizzative che hanno una indubbia valenza strategica, con possibili ripercussioni sul gruppo, il recesso si pone quindi come uno strumento essenziale per fornire ai "soci esterni" una minima inderogabile tutela.

Va anche sottolineato che il recesso mantiene nel sistema delle società per azioni un carattere di eccezionalità (la predeterminazione delle cause di recesso ne è conferma, e la stessa Relazione lo definisce uno strumento "estremo"), a protezione delle ragioni patrimoniali legate alla natura capitalistica di tali società; carattere che viene mantenuto nella disciplina in materia di direzione e coordinamento (e la stessa legge delega prevedeva "eventualmente" di prevederlo tra le forme di tutela, e soltanto con riferimento alle negoziazioni per il controllo ossia al "momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo ... quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto" ⁽⁴⁾).

Alla luce delle finalità e dei presupposti della disciplina si possono esaminare le principali questioni che essa solleva; alcune riguardano differenzialmente le singole cause di recesso, altre appaiono comuni.

2. La trasformazione della capogruppo con mutamento dello scopo sociale come causa di recesso "di diritto". Le trasformazioni eterogenee. Le delibere di mutamento dello scopo e non dell'organizzazione come causa di recesso (trasformazioni eterogenee di scopo)

In relazione alla prima causa di recesso al nostro esame, la trasformazione della capogruppo che implica il mutamento dello scopo sociale, prime questioni attengono all'ambito di applicazione della norma.

Può subito chiedersi se siamo di fronte ad una causa di recesso che richiede la dimostrazione dell'alterazione delle condizioni di rischio, in via effettiva o almeno potenziale, ovvero se si tratta, come riteniamo, di una causa di recesso "di diritto" o automatico, che in sé consente l'esercizio del diritto ⁽⁵⁾. In effetti, indipendentemente dalle opinioni sulla scelta del legislatore ⁽⁶⁾, appare chiaro che alla sua base vi è la presunzione logica che una deliberazione dagli effetti così determinanti per la struttura e le strategie dell'impresa societaria incida, di per sé ed implicitamente, sulle condizioni di rischio delle società dirette e coordinate (con possibile contrazione delle prospettive di reddito, del valore di mercato delle azioni e via dicendo), sì da costituire fondamento economico e quindi giuridico del diritto di recesso del socio di queste ultime.

Alla *ratio* specifica così delineata può aggiungersi, sul piano sistematico, che nello stesso articolo 2497 *quater* il legislatore, quando ha voluto circostanziare le cause di recesso qualificandole dall'alterazione delle condizioni di rischio come elemento integrante ed aggiuntivo - ed oggetto di onere della prova - della causa medesima, lo ha detto espressamente: così sia per la causa rappresentata dalle modifiche dell'oggetto sociale (richiedendo che tali modifiche provochino una alterazione "in modo sensibile e diretto" delle "condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento"), sia per la causa di inizio e cessazione della direzione e coordinamento, qualora ne derivi "un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento".

Né varrebbe invocare il termine utilizzato dal legislatore, ossia "mutamento" dello scopo, per valorizzare l'idea che comunque occorra provare che al cambiamento di scopo debba accompagnarsi (e ciò vada dimostrato) un radicale sconvolgimento della pianificazione imprenditoriale ⁽⁷⁾: non solo non sembra potersi dare un tale peso e quindi diversa accezione

alla parola utilizzata, ma ciò non apparirebbe còsono alle finalità della disciplina sul recesso, che, sia pure nell'ambito della prospettiva del recesso come rimedio eccezionale nel sistema della società per azioni, non è tesa a penalizzare l'*exit*, soprattutto rispetto ad altre cause che si risolverebbero di fatto in meno radicali per le strategie imprenditoriali (come la stessa causa afferente alle modifiche dell'oggetto sociale ovvero la sentenza di condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento, di cui alla lett. b).

In questo quadro, la fattispecie prevista dal legislatore è certamente quella della trasformazione eterogenea che provochi non solo il cambiamento del tipo sul piano organizzativo ma altresì dello scopo ⁽⁸⁾, come da società per azioni a società a responsabilità limitata consortile, o a società cooperativa.

Si chiede se rientrino nell'ambito di applicazione della disposizione anche delibere che modifichino lo scopo sociale senza alterare il tipo dal punto di vista organizzativo (così da società per azioni lucrativa a consortile e viceversa). Il dubbio può essere generato dalla lettera della legge, che appare distinguere e al tempo stesso legare la trasformazione e il mutamento dello scopo, quest'ultimo non potendo sussistere senza una delibera di trasformazione in senso organizzativo ⁽⁹⁾. La risposta a nostro avviso deve essere positiva, nel senso di considerare ammissibile come causa di recesso una mera modifica dello scopo sociale: ciò sia dal punto di vista sostanziale, dato che tale delibera potrebbe dar luogo ad alterazioni tanto rilevanti da integrare i presupposti economici che legittimano il recesso, sia nell'ordine sistematico della trasformazione come modifica dell'atto costitutivo, alla quale tali ipotesi - come trasformazioni eterogenee - sarebbero ascrivibili.

3. Le modifiche dell'oggetto sociale della capogruppo. Diverso settore di attività o merceologico e altro. Alterazione attuale e potenziale. Le modalità dell'alterazione: significati delle locuzioni "sensibile e diretto". Le "condizioni economiche e patrimoniali" della società soggetta a direzione e coordinamento. La variabile dei vantaggi compensativi

Per quanto riguarda l'altra causa in esame, le modifiche dell'oggetto sociale, vi è sostanziale concordia nel ritenere che la *ratio* specifica della disposizione sia da ricondurre alla possibilità che una modifica dell'ambito di attività e quindi degli obiettivi economici della capogruppo possa portare a rilevanti alterazioni delle condizioni di rischio dell'investimento della società controllata, per il necessario adattamento, non soltanto organizzativo ma anche economico-patrimoniale cui quest'ultima sarà indotta nell'ottica di una politica di gruppo accentrato e coordinato ⁽¹⁰⁾.

Sulla portata delle modifiche dell'oggetto sociale, si registra un primo orientamento che, nel quadro di una concezione ampia, nel caso specifico ne estende la portata oltre la modifica del settore di attività o merceologico, per ricomprendervi i notevoli cambiamenti dell'attività – non necessariamente in termini di ampliamento ma anche di restrizione ⁽¹¹⁾, e potremmo aggiungere di modalità di esercizio dell'attività almeno laddove siano previste e quindi si incida sul "programma iniziale", ovvero non siano previste e dunque vi si introduca una restrizione ⁽¹²⁾ - che incidano sulla entità del rischio che è stata alla base della decisione di entrare in società (così una modifica dell'entità dei premi per una società assicuratrice, o l'utilizzo delle tecniche di e-commerce per una società di distribuzione). In effetti, laddove a tali cambiamenti seguano le ripercussioni sulle alterazioni dei profili di rischio delineate dalla norma, non si vede perché non includerle nella sua sfera di applicazione. Si tratta evidentemente di accertamenti da condurre nel caso concreto.

Non pare invece che possa affermarsi l'inapplicabilità della norma alle decisioni che non costituiscano formali delibere assembleari ⁽¹³⁾ adducendo non soltanto il testo legislativo, con il verbo "deliberare", ma altresì la considerazione che si espanderebbero eccessivamente i confini della fattispecie, in contrasto con il carattere eccezionale della tutela del recesso nella salvaguardia dei vari interessi in gioco. Invero, alla luce della considerazione del recesso come strumento fondamentale a tutela del socio, non potrebbe escludersi il riconoscimento di tale diritto laddove la capogruppo società a responsabilità limitata compia "operazioni fuori oggetto" ex art. 2479, secondo co., n. 5, c.c.: con ciò la delibera va intesa in senso ampio, includendovi anche le decisioni di società a responsabilità limitata, altresì di compiere operazioni che comportino una modifica sostanziale e non soltanto formale dell'oggetto sociale.

Il riformatore del resto, come già sottolineato, non ha disciplinato le modifiche dell'oggetto sociale della capogruppo come causa di recesso automatico, necessitando la dimostrazione di un'alterazione sensibile e diretta "delle condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento". Si può peraltro ritenere sufficiente che tale alterazione ricorra e quindi rilevi allo stato potenziale ⁽¹⁴⁾, e quindi il recesso possa essere esercitato all'assunzione della delibera, e non quando l'alterazione si è verificata: in tal senso depone sia il dato testuale ("consenta"), sia le finalità di tutela che con la disposizione si intende perseguire nel dotare il socio "esterno", al verificarsi dei presupposti per l'alterazione delle condizioni di rischio del proprio investimento, della facoltà di rivedere quest'ultimo ⁽¹⁵⁾. In tale ordine di idee, laddove possa ragionevolmente ritenersi che un'alterazione dei possibili risultati futuri ovvero semplicemente qualitativa e non quantitativa del patrimonio della società possano modificare il rischio, si dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina.

La discussione in dottrina verte poi sul significato delle locuzioni "sensibile e diretto". Per quanto riguarda il primo termine è chiaro che non si è inteso con la riforma permettere

l'esercizio del diritto di recesso ad ogni modifica, sia pure formale, dell'oggetto sociale ma soltanto di fronte a quelle modifiche che ragionevolmente abbiano una certa rilevanza ⁽¹⁶⁾, siano apprezzabili ⁽¹⁷⁾ nella incidenza sulle condizioni di rischio della società figlia. Ciò implica ovviamente una indagine del caso concreto ⁽¹⁸⁾, che consegna al giudice, in caso di contenzioso, un potere di sindacare gli interessi contrapposti e quindi, sia pure in questi limiti ed in termini di palese evidenza, di addentrarsi nel merito degli stessi.

L'alterazione deve essere poi diretta ⁽¹⁹⁾: porsi cioè in nesso consequenziale con le modifiche, le quali debbono rappresentare la vera causa dell'alterazione medesima. In questo senso modifiche apparentemente indirette, che non provochino immediatamente un mutamento dell'assetto economico-patrimoniale della società figlia - si pensi a decisioni che incidano sui presupposti concorrenziali dell'impresa per un ampliamento dell'oggetto sociale in concorrenza con la società figlia ovvero anche una sua riduzione per la impossibilità di avvalersi da parte di quest'ultima di opportunità competitive ⁽²⁰⁾ - potrebbero legittimare il recesso, purché, si ripete, la causa sia sostanzialmente riconducibile alle modifiche dell'oggetto sociale. In tale quadro non può escludersi che anche una modifica che sia conseguenza dell'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 2361 possa ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina in commento ⁽²¹⁾.

L'alterazione deve infine incidere sulle "condizioni economiche e patrimoniali" della società soggetta a direzione e coordinamento. La terminologia scelta dal legislatore ricorda quella contabile per indicare complessivamente gli assetti economici della società sia dal punto di vista statico sia da quello dinamico, comprendendo quindi la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria ⁽²²⁾. Alla base vi è comunque quella alterazione del profilo di rischio, comune a tutte le ipotesi in esame (v. § 1).

Si discute ancora se un'alterazione non peggiorativa (in particolare sulla redditività e sul valore della partecipazione) o in presenza di vantaggi compensativi possa dar luogo legittimamente all'esercizio del diritto di recesso. Si sono al riguardo espresse posizioni negative, sia pure in senso dubitativo (il recesso non avrebbe senso se l'alterazione non si riflettesse in negativo sulla redditività e sul valore della partecipazione sociale) ⁽²³⁾, ma anche a favore dell'esercitabilità del recesso ⁽²⁴⁾. Quest'ultima tesi - che ormai prevale - ci sembra da preferire, considerato che la normativa non distingue tra effetti negativi e positivi dell'alterazione economica, la cui valutazione spetta comunque al recedente; senza contare che anche vantaggi compensativi nell'immediato potrebbero comunque comportare un mutamento di quelle condizioni di rischio per il medio-lungo termine che sono alla base della personale visione sulla propria partecipazione societaria.

4. Questioni comuni alle due cause di recesso. Il presupposto dell'attività di direzione e coordinamento. L'assunzione delle delibere di trasformazione e di modifica dell'oggetto sociale dalla stessa capogruppo. Derogabilità della disciplina. Possibilità di previsione di ulteriori casi di recesso nello statuto della società diretta e coordinata. Termini e modalità di esercizio del recesso.

Presupposto della normativa in esame è la direzione e coordinamento, intesa come è noto quale controllo qualificato da un'influenza della controllante sulla controllata che, per ampiezza e continuità, possa dirsi pressoché totale sull'operatività anche strategica di quest'ultima. Può chiedersi se, ai fini del recesso, la direzione e coordinamento debba essere effettivamente esercitata ovvero restare allo stato potenziale. Il tema tocca la problematica più generale dell'essenza della direzione e coordinamento. In questa sede può limitarsi ad osservare che se a tale attività, ancorché svolta attraverso strumenti giuridici, si attribuisce carattere sostanzialmente gestionale ed eminentemente fattuale, rilevando in quanto svolta ed accettata dalle parti in gioco (*in primis* dagli organi della società controllata che accettano di sottoporsi all'influenza altrui), ne deriva che tale attività debba ricorrere effettivamente (ancorché non sia necessario che sia stato rispettato l'obbligo di pubblicità di cui all'art. 2497 *bis*, c.c. ⁽²⁵⁾), venendo altrimenti meno uno dei presupposti di applicazione della norma ⁽²⁶⁾.

Per tale conclusione depone anche la lettera adottata dal legislatore alla lett. a) ("esercita..."), e la *ratio* dell'intera disciplina, dalla quale emerge che tutte le legittime cause di recesso presuppongono una attuale o almeno seria potenzialità di alterazione del profilo di rischio, che può derivare soltanto da una effettiva situazione di soggezione. In questo senso emblematica è, per un raffronto sistematico, la causa di inizio e fine dell'attività di direzione e coordinamento (lett. c)), che appunto coincide con una direzione e coordinamento effettivamente avviata o, esercitata sino alla cessazione, in tal caso legandosi il mutamento delle condizioni di rischio rilevanti ai fini del recedere allo spirare degli effetti di un'attività praticata.

Altro presupposto della disciplina in esame è rappresentato dall'assunzione da parte della stessa capogruppo delle delibere di trasformazione e di modifica dell'oggetto sociale. Si potrebbe al riguardo porre il problema se la disciplina trovi applicazione in via analogica nelle ipotesi in cui le suddette delibere vengano assunte da altre società del gruppo (società sorelle per esempio), sempre che abbiano l'effetto di consentire l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economico-patrimoniali (e pertanto di rischio) della società (sorella) il cui socio intenda esercitare il diritto di recesso.

Riteniamo che tale analogia non sia praticabile. La *ratio* alla base del carattere estremo e quindi eccezionale dello strumento del recesso, sia nel sistema della società per azioni in generale sia con riferimento alle fattispecie in esame richiedono il rispetto del presupposto

inderogabile della disciplina, ossia un gruppo fortemente accentrato dalla attività di direzione e coordinamento svolta dalla stessa società che immediatamente determina, con le sue decisioni, le alterazioni rilevanti per il socio "esterno".

La questione apre un altro fronte problematico, riguardante la derogabilità della disciplina, attraverso norme dello statuto della società soggetta a direzione e coordinamento. Appare condivisibile l'affermazione per la quale non sarebbe legittimo escludere tali cause di recesso o renderne più gravoso l'esercizio ⁽²⁷⁾. È vero che non è stata riprodotta una norma simile a quella di cui all'art. 2437 ult. co. ("è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo"). Ma a ciò si giunge in base innanzitutto alle inderogabili esigenze di tutela dei soci "esterni" come descritte in premessa. Sul piano sistematico si può poi evidenziare che il combinato della disciplina specifica, all'art. 2497 *quater*, ult. co., ("Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata") e di quella generale, agli artt. 2437, quinto co., e 2473, primo co., ult. parte ("Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento") non consente di considerare superabile la regola (imperativa), presente nel diritto delle società autonome, della impossibilità di escludere od aggravare le cause di recesso.

Per converso ma nella stessa logica si può chiedere se si possa ampliare, in virtù di clausola statutaria dello statuto della società soggetta a direzione e coordinamento, il novero delle cause di recesso di fronte a deliberazioni della capogruppo. La risposta a nostro avviso deve essere positiva ⁽²⁸⁾, salvo che per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Non pare infatti che le esigenze di tutela e promozione dell'attività di direzione e coordinamento introdotte dalla riforma possano incidere a tal punto da sovvertire una regola oggi codificata dagli articoli 2437, quarto co., per le società per azioni e 2473 primo co. per le società a responsabilità limitata e richiamabile in virtù della norma di rinvio (ai singoli tipi societari) ora ricordata di cui all'art. 2497 *quater*, ult. co, che nel nostro caso consente di far salve le ragioni dell'autonomia privata (rese più solide spesso dalle trattative che vi sono alla base) delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Sempre in base alla norma di rinvio di cui all'art. 2497 *quater*, ult. co si può risolvere un ultimo ordine di questioni attinente ai termini ed alle modalità di esercizio del recesso: così relativamente alla liquidazione della quota, per cui non si vedono ragioni per non rinviare integralmente alla disciplina prevista per i singoli tipi di società (con l'unica facile avvertenza, sul piano pratico, che i criteri di stima dovranno valutare la situazione economica della partecipazione nella dimensione anche prospettica del gruppo); così in ordine al termine per esercitare il recesso.

-
- 1) Evidenzia gli estremi di un possibile eccesso di delega perciò CARRIERO, *Commento, sub Art. 2497-quater*, in NICCOLINI/STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali, Commentario*, Vol. III, p. 1886.
 - 2) Sulla funzione del recesso alla luce della riforma v. PISCITELLO, *Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2005, 518 ss.; ID., *Recesso del socio*, in RDS, 2008, p. 42 ss.; STELLA RICHTER Jr, *Diritto di recesso e autonomia statutaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 389 ss.
 - 3) In tal senso, per la puntualizzazione della *ratio* della disciplina in commento sotto l'aspetto del profilo di rischio, cfr. PAVONE LA ROSA, *Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 777; PENNISI, *La disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso nei gruppi*, in ABBADESSA/PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, vol. 3, p. 930 ss.; IRACE, *Commento, sub Art. 2497-quater* in SANDULLI/SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003, p. 335 ss.; VENTORUZZO, *Brevi note sul diritto di recesso in caso di direzione e coordinamento di società (2497-quater)*, in *Riv. soc.*, 2008, 1179 ss.
 - 4) GALLETTI, *Commento, sub Art. 2497 quater*, in MAFFEI ALBERTI, *Il nuovo diritto delle società*, Vol. III, Padova, 2005, nota come un antecedente della norma in esame possa forse collegarsi alla proposta di XIII CE in materia di Opa, la cui relazione faceva riferimento ad una clausola di recesso come strumento adeguato di tutela delle minoranze alternativo al lancio di un'offerta pubblica di acquisto laddove il controllo passasse di mano.
 - 5) Nello stesso senso sostanzialmente IRACE, *op. cit.*, pp. 335-336; VENTORUZZO, *op. cit.*, 1180; BRODASCA, *Commento, sub Art. 2497 quater*, in FAUCEGLIA/SCHIANO DI PEPE, *Codice commentato delle s.p.a.*, t. II, Torino, 2007, 1647.
 - 6) Critici sul fondamento economico (oltre che sulla fruibilità pratica) di tale diritto, CARRIERO, *op. cit.*, 1887-1888.; WEIGMANN, *I gruppi di società*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario, Atti del convegno di Courmayeur*, 2002, p. 210. V. invece DELLI PRISCOLI, *L'uscita volontaria del socio dalle società di capitali*, Milano, 2005, 30; ENRIQUES-SCIOLLA-VAUDANO, *Il recesso del socio di s.r.l.: una mina vagante nella riforma*, in *Giur. comm.*, 2004, p. 761.
 - 7) V. GALLETTI, *op. cit.*, p. 2411, che giustamente nega il fondamento e paventa il rischio di una tale ricostruzione interpretativa.
 - 8) VENTORUZZO, *op. cit.*, p. 1180; GALLETTI, *op. cit.*, p. 2410.
 - 9) Pongono la questione, risolvendola positivamente GALLETTI, *op. cit.*, p. 2410-2411 (che fa l'esempio della società consortile o sportiva che divenga lucrativa e viceversa); VENTORUZZO, *op. cit.*, p. 1181.
 - 10) V. in particolare IRACE, *op. cit.*, p. 335, PENNISI, *op. cit.*, p. 936, GALLETTI, *op. cit.*, p. 2411.
 - 11) PENNISI, *op. cit.*, p. 936; BRODASCA, *op. cit.*, p. 1649; BUTTURINI, *Le fattispecie legali di recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali, in contratto e impresa*, 2008, p. 366. *Contra* RORDORF, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, in *Le società*, 2003, p. 928; CALLEGARI, *Commento, sub Art. 2497 quater*, in COTTINO/BUONFANTE/CAGNASSO/MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario, Commentario*, Vol. III, Bologna, 2004, p. 2209. In generale sulla indicazione dell'oggetto sociale nell'atto costitutivo v. STELLA RICHTER Jr, *La costituzione delle società di capitali*, in

ABBADESSA/PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, vol. 1, pp. 284 ss.

- 12)** Considerazioni analoghe sul cambiamento delle modalità come modifica dell'oggetto sociale TOMBARI, *Il gruppo di società*, Torino, 1997, p. 175 ss.. Più cauto sulle modalità GALLETTI, *op. cit.*, p. 2401 ss., per il quale, in assenza di una diversa previsione espressa della legge, la conclusione raggiunta nel testo potrebbe non essere coerente con il concetto di oggetto sociale come settore di attività economica esercitato.
- 13)** Per tale opinione VENTORUZZO, *op. cit.*, pp. 1181-1182.
- 14)** Così anche VENTORUZZO, *op. cit.*, p. 1181; PENNISI, *op. cit.*, p. 936 ss; BUTTURINI, *op. cit.*, p. 367. Contra CALLEGARI, *op. cit.*, p. 2209.
- 15)** Cfr. PENNISI, *op. cit.*, p. 937.
- 16)** CARIELLO, *op. cit.*, 1888, nt. 9; PENNISI, *op. cit.*, p. 939.
- 17)** Si noti la differenza con il termine "cambiamento significativo" utilizzato da legislatore nell'art. 2437, primo co., lett. a), che pare denotare una maggiore incidenza sull'oggetto sociale.
- 18)** CARIELLO, *op. cit.*, p. 1888, nt. 9; PENNISI, *op. cit.*, p. 939; VENTORUZZO, *op. cit.*, p. 1182.
- 19)** Critica la scelta del termine PENNISI, *op. cit.*, p. 939, per il quale l'alterazione non potrebbe essere diretta per definizione, in quanto conseguenza di un fatto avvenuto nella sfera della società che dirige. Per GALLETTI, *op. cit.*, p. 2412, l'alterazione dovrebbe coinvolgere direttamente sulle linee funzionali della controllata.
- 20)** Cfr. VENTORUZZO, *op. cit.*, p. 1182.
- 21)** SCHIANO DI PEPE, *Il diritto di recesso nei gruppi*, in *Le società*, 2003, 1207.
- 22)** Cfr. VENTORUZZO, *op. cit.*, p. 1183, critico sul termine relativo alle condizioni "patrimoniali", che dovrebbe a rigore rientrare nel primo ("economiche").
- 23)** IRACE, *op. cit.*, p. 336.
- 24)** CARIELLO, *op. cit.*, p. 1889; PENNISI, *op. cit.*, p. 936-937; VENTORUZZO, *op. cit.*, p. 1183; BRODASCA, *op. cit.*, p. 1648.
- 25)** Così invece FIGA'-TALAMANCA/GENOVESE, *Riforma del diritto societario e gruppi di società*, in *Vita not.*, 2004, p. 1197.
- 26)** Sulla "effettività" della direzione e coordinamento v. per tutti TOMBARI, *Società cooperative e gruppi d'impresa (gruppo cooperativo paritetico e gruppo cooperativo eterogeneo)*, in *Giur. comm.*, 2007, p. 739 ss., spec. 741-742; CARIELLO, *Commento sub. Artt. 2497 ss.*, in NICCOLINI/STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali, Commentario Niccolini/Stagno d'Alcontres*, Napoli, 2004, vol III., p. 854 ss.
- 27)** PENNISI, *op. cit.*, p. 932 ss.; GALLETTI, *op. cit.*, p. 2409.
- 28)** V. anche CALLEGARI, *op. cit.*, 2211.